



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**  
**SEZIONE CIVILE**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Delegato , nel procedimento iscritto al n. 31-1/ /2022 per  
l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da

**ANDREA CASOLI , CF CSLNDR88L23G479R**

Avv Maximiliano Conti

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato il 21-12-2022 il Sig ANDREA CASOLI ha  
proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato  
minore ex art. 74 e ss. CCII;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2,  
CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel  
circondario di Rimini;

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi  
1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto  
conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e



finanziaria ex art, 75, comma I , lett. b), CCII e delle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma I , lett. a) CCII:

- la proposta di concordato prevede l' apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di ex socio illimitatamente responsabile di società di persone - la Green Attitude di Casoli Daniele Sas - dichiarata fallita ( fallimento chiuso nel 2022 ) e cancellata il 12.12.2022 e di ex imprenditore individuale , con ditta cessata il 31-12-2017 e cancellazione avvenuta in data 22-2018.

Il Giudice Delegato con decreto del 15-2-2023 ha dichiarato aperta la procedura, nominato il Commissario Giudiziale in persona del Dr Alessandro Bonfé ed assegnato ai creditori il termine per esprimere il loro voto;

I risultati delle dichiarazioni ricevute, come attestati dal Commissario Giudiziale nella sua Relazione, sono riassumibili nella seguente tabella:

**CLASSE 1 – CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI**

<b>Ammontare credito</b>	<b>Adesione</b>	<b>Mancata adesione</b>
€ 50.300,01	€ 4.716,55 (9,38%)	€ 45.583,46 (90,62%)

**CLASSE 2 – CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI INCAPIENTI DECLASSATI**

<b>Ammontare credito</b>	<b>Adesione</b>	<b>Mancata adesione</b>
--------------------------	-----------------	-------------------------



€ 148.559,09	€ 1.521,73 (1,02%)	€ 147.037,36 (98,98%)
--------------	--------------------	-----------------------

**CLASSE 3 – CREDITORI CHIROGRAFARI**

<b>Ammontare credito</b>	<b>Adesione</b>	<b>Mancata adesione</b>
--------------------------	-----------------	-------------------------

€ 204.121,73	204.121,73 (100%)	0,00 (0%)
--------------	-------------------	-----------

**TOTALE CREDITI AMMESSI AL VOTO**

<b>Ammontare credito</b>	<b>Adesione</b>	<b>Mancata adesione</b>
--------------------------	-----------------	-------------------------

€ 402.980,83	€ 210.360,01 (52,20%)	€ 192.620,82 (47,80%)
--------------	-----------------------	-----------------------

In particolare , hanno espresso voto contrario al concordato **l'INPS ed Agenzia delle Entrate**, quest'ultima sollevando **contestazioni relative alla convenienza della proposta di concordato minore** ed alle stesse condizioni di ammissibilità, denunciando la assenza di adeguati elementi informativi circa la provenienza della "finanza esterna", cioè della somma messa a disposizione dalla moglie del debitore ( € 15.000 ) e destinata al pagamento dei chirografari : in assenza di documentazione sull'esistenza di conti correnti e di risorse patrimoniali autonome della Sig Francesca Paparella, da sempre a carico del marito e priva di redditi da lavoro e tenuto conto dello stretto rapporto



familiare fra il debitore e la coniuge , vi era possibilità che la finanza esterna provenisse in realtà dal patrimonio del debitore .

Sul punto sono stati sentiti sia il debitore sia il Commissario Giudiziale-OCC.

In definitiva, il Concordato minore è stato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ma che tuttavia, essendo previste diverse classi di creditori, la maggioranza dei crediti ammessi al voto non è stata raggiunta nel maggiore numero di classi .

E' dunque necessario procedere alla valutazione di convenienza prescritta dall'art 80 c 3 , Il periodo CCI: la adesione della Agenzia delle Entrate e dell'INPS sono infatti determinanti ai fini della approvazione del concordato .

In ordine alla effettiva natura della "finanza esterna" messa a disposizione dalla coniuge del proponente, il Commissario Giudiziale ha concluso – all'esito dell'esame della documentazione integrativa messa a disposizione dal Casoli - che , a fronte delle entrate e delle uscite intervenute sui conti correnti prodotti dal ricorrente e riscontrati dal Commissario stesso, l'importo relativo possa effettivamente provenire dal patrimonio della stessa. Quanto alle garanzie di pagamento della finanza esterna messa a disposizione della procedura, la finanziatrice ha già rilasciato ai gestori della crisi un



assegno circolare di euro 5.000,00 a titolo di cauzione ed il saldo al 31/03/2023 del conto corrente intestato alla sig.ra Paparella risulta essere pari ad euro 11.855,39.

Ciò posto – ed escluso quindi con ragionevole certezza che si sia in presenza di finanza interna distolta dalla destinazione ai creditori privilegiati - , va indubbiamente affermata la convenienza della proposta di concordato minore rispetto alla alternativa della liquidazione controllata, anche a seguito della ulteriore “finanza esterna” apportata alla procedura dal fratello del debitore ( € 10.000 ) : ed infatti **l'alternativa liquidatoria** presenterebbe un attivo massimo realizzabile pari a circa euro 28.800,00 , derivanti esclusivamente da crediti di lavoro, essendo il debitore nullatenente, e sarebbe ovviamente priva di finanza esterna; simulando un ipotetico riparto nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata del debitore, risulterebbe che:

- tutto l'attivo disponibile andrebbe a soddisfacimento dei creditori privilegiati generali mobiliari di primo grado - e quindi agli Istituti previdenziali ed assi- (INPS e INAIL) - in misura, per di più, inferiore rispetto a quanto proposto nel piano di concordato minore a favore dei creditori stessi , pari al 42,58% contro il 43,44% nella procedura di concordato minore ;



- la percentuale di soddisfacimento totale dei crediti sarebbe pari al 7,02%.

- L'Erario (classe 2), nell'alternativa liquidatoria, non vedrebbe l'assegnazione di alcuna somma a titolo di ripartizione.

Dall'esecuzione del **presente concordato minore** risulterebbe ,  
invece il seguente esito:

#### **ALTERNATIVA CONCORDATARIA**

#### **SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE (come quantificate dal ricorrente)**

<b>Ammontare spese</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>% di soddisfacimento</b>
€ 7.384,70	€ 7.384,70	100%

#### **CLASSE 1 – CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI**

<b>Ammontare crediti</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>% di soddisfacimento</b>
€ 50.300,01	€ 21.848,58	43,44%

#### **CLASSE 2 – CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI INCAPIENTI DECLASSATI**

<b>Ammontare</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>% di soddisfacimento</b>
------------------	--------------------------	-----------------------------



**crediti**

€ 148.559,09                      € 12.228,39                      8,23%

**CLASSE 3 – CREDITORI CHIROGRAFARI**

<b>Ammontar e crediti</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>% di soddisfacimento</b>
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------

€	€ 12.247,29	6,00%
204.121,73		

**TOTALE CREDITI**

<b>Ammontar e crediti</b>	<b>Importo assegnato</b>	<b>% di soddisfacimento</b>
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------

€	€ 53.708,96	13,09%
410.365,53		

L'esecuzione del concordato minore va pertanto ritenuta economicamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria **per tutte le categorie di creditori** – compresi quindi INPS ed Erario - sia in ragione del *quantum*, in misura che risulta non inferiore a quanto potrebbe essere loro riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, sia in ragione delle modalità di soddisfacimento che, grazie all' apporto di



finanza esterna, assicurano una tempistica di pagamento nettamente più favorevole rispetto a quella su cui i creditori potrebbero fare affidamento in caso di alternativa liquidatoria.

Si dà atto che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti dell'art 78 c 1 e 2 cci e che va confermato il giudizio di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano già formulato in sede di ammissione.

Visti gli art 80 ed 81 CCI

**PQM**

**OMOLOGA**

il concordato minore proposto da **ANDREA CASOLI , CF CSLNDR88L23G479R** con ricorso del 22.12.2022 ;

dichiara chiusa la procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento nelle stesse forme del decreto di apertura e la comunicazione a tutti i creditori;

ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al Tribunale per iscritto sullo stato di esecuzione del concordato e sulle attività poste in essere dal debitore per l'esecuzione stessa, nonché segnalare



tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Rimini, 12-7-2023

Il Giudice Delegato

Dr. Francesca Miconi

